

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 18 ottobre 1999

Modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanita', ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(GU n.296 del 18-12-1999)

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta';

Visto altresì, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni, contenente "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 610, riguardante "Modificazioni al regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 12

recante disposizioni per il "Fondo sanitario nazionale";

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita' - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto "Sanita";

Acquisita l'intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta', ai sensi dell'art. 50, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, nella seduta del 13 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico delle amministrazioni del comparto del "Personale del Servizio sanitario nazionale", con esclusione delle amministrazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'ammontare complessivo del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo dalle aziende sanitarie ed ospedaliere e provvedono a ripartirlo a carico di ciascuna di esse sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso le medesime aziende, tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a trattenere l'importo dovuto da ciascuna azienda a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale e a versarlo, per conto delle medesime, direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale che la stessa intrattiene con la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere alle regioni e province autonome interessate l'importo dovuto, a valere sulle erogazioni ad esse spettanti sul Fondo sanitario nazionale, ed a versarlo direttamente per conto delle stesse all'ARAN; per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a trattenere l'importo dovuto a valere sulle somme alle stesse spettanti a qualsiasi titolo ed a versarlo direttamente all'ARAN.

Art. 3.

1. Per la disciplina della riscossione dei contributi dovuti dagli altri enti di cui all'art. 6 del C.C.N.Q. per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1996 si provvedera' con successivo decreto.

Art. 4.

1. Per i contributi di competenza dell'esercizio 1999, i termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, si intendono fissati al 30 aprile.

Roma, 18 ottobre 1999

Il Ministro per la funzione pubblica

Piazza

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Amato

Il Ministro della sanita'

Bindi

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1999

Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 326